

Milano, 15 febbraio 2024

OGGETTO: Osservazioni alle proposte di legge di iniziativa dei deputati Carloni, Marchetti, Caretta (n. 1649/2024 e n. 788/2023).

Ecc.ma Commissione XIII Agricoltura della Camera dei Deputati,

Ill.mo Signor Presidente On.le Mirco Carloni,
Ill.mi On.li Deputati membri della Commissione,

Unionbirrai è associazione di categoria nazionale avente per scopo statutario (art. 1 comma 4) <<il coordinamento, la tutela, la promozione, la salvaguardia e la rappresentanza collettiva dei Piccoli Birrifici Indipendenti Italiani (PBII)>>, cioè dei piccoli produttori di “birra artigianale”, come definita ai sensi dell'art.2 comma 4 bis L. 16/08/1962, n. 1354 (comma aggiunto dall'art. 35, comma 1, L. 154/16), ed in particolare dei cosiddetti microbirrifici, cioè dei produttori che si attestano sotto i 10.000 ettolitri annui e che costituiscono il vero tessuto qualificante del settore.

Unionbirrai rappresenta, in particolare, 504 microbirrifici, in parte significativa di natura agricola (circa 100), per una quota di oltre il 50% in termini soggettivi e di oltre il 70% in termini di produzione di birra artigianale (oltre a 1500 iscritti sostenitori).

Fatte queste premesse, Unionbirrai, facendo seguito alle brevi considerazioni rassegnate in occasione dell'audizione informale del 7 febbraio scorso, rassegna le seguenti considerazioni scritte sulle proposte di legge di cui in oggetto, trattate unitariamente in quanto sostanzialmente sovrapponibili.

§§§

La rubrica delle proposte di legge recita: “*Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale*”.

Le disposizioni, quindi, parrebbero orientate, dal punto di vista teleologico, ai prodotti brassicoli e alle attività di impresa dei produttori di birra artigianale, attraverso una legge che, quindi, presenterebbe l'ambizione di costituire una disciplina generale riferita proprio alle attività e soggetti quivi rappresentati da Unionbirrai (quale associazione di massima rappresentanza del settore).

Da questo punto di vista ci sia consentita una prima notazione generale.

E' stato recentemente attivato, anche con la collaborazione delle associazioni di categoria del settore brassicolo, un percorso volto a conseguire la redazione del cosiddetto TUB (Testo Unico della Birra), cioè di una disciplina organica e sistematica che abbracci tutte le esigenze del settore ed in particolare quelle proprio dei piccoli produttori artigianali.

All'interno di questo percorso, le proposte di legge qui in esame si pongono come elementi di frammentazione, essendo al contrario auspicabile che, sia dal punto di vista definitorio che dal punto di vista delle iniziative di sostegno, si proceda viceversa alla redazione di un testo unitario e coordinato, operazione già peraltro ampiamente avviata e verosimilmente perseguibile prima dell'estate.

Per questa prima fondamentale ragione, Unionbirrai esprime parere negativo rispetto all'approvazione delle proposte di legge qui in esame, nella prospettiva, invece, che le relative istanze trovino trattazione compiuta all'interno del TUB indicato.

In ipotesi contraria, la disciplina unitaria su cui si sta lavorando incontrerebbe la precostituzione di elementi eterogenei, financo ostativi/impeditivi, che potrebbero minare il percorso di elaborazione del testo e introdurre rigidità improvvide.

§§§

Veniamo ora al testo delle due proposte di legge, seguendone la relativa numerazione.

Artt. 1 e 2.

Le disposizioni in questione contengono l'individuazione delle "finalità ed oggetto" delle proposte di legge e la declinazione di due definizioni specifiche, ovvero quella di "birra artigianale" e di "birra artigianale di filiera agricola italiana".

Si tratta di elementi che, dal punto di vista di Unionbirrai si pongono come parziali e problematici.

Si vorranno considerare le seguenti necessità:

- a) le finalità elencate omettono di individuare, tra le altre, alcune matrici essenziali nell'ottica di una legislazione moderna e utile per il settore, ovvero:
 - la semplificazione di assetto produttivo e fiscale dei microbirrifici;
 - lo sviluppo del turismo brassicolo attraverso, prima di tutto, la possibilità di somministrazione dei prodotti aziendali (nei rispetto dei soli limiti igienico sanitari e di sicurezza);
 - l'aggiornamento ai tempi attuali delle caratteristiche organolettiche e di composizione, nonché delle materie prime (siamo fermi, come noto, a testi degli anni 60/70, con l'imposizione di limiti che si traducono in paletti per i produttori nazionali e favoriscono quelli esteri);
 - il consolidamento sistematico di un regime di riduzione di accisa per i microproduttori;

- la possibilità della birra artigianale di circolare sul territorio nazionale senza eccessivi adempimenti burocratici;
 - la promozione di enti collettivi in grado di porsi quali validi competitor sul piano nazionale e sul piano internazionale sia per la distribuzione che per la commercializzazione e sviluppo del mercato della birra artigianale;
 - la promozione dei degustatori professionali, quale volano culturale del comparto;
- b) si tratta di offrire definizioni normative univoche (chiare e percepite nel loro significato obiettivo dal consumatore), ad esempio di:
- microbirrificio;
 - indipendenza economica e funzionale;
 - birra;
 - birra artigianale;
 - birra italiana;
 - filiera;
 - birra da filiera produttiva;
 - birra da filiera agricola;
 - birrificio indipendente;
 - birra analcolica;
 - birra sour;
 - condizionamento;
 - contenitore; ecc. ...,

e tante altre definizioni che rappresenterebbero la chiave di volta in una trattazione della materia moderna ed evoluta, favorendo il normale sviluppo competitivo tra operatori ed evitando, al contrario, di favorire sacche anti concorrenziali, sulla base di pretesi elementi valoriali, tutt'altro che condivisibili e consolidati.

Con riferimento specifico alla definizione suggerita (all'art. 2) di "*birra artigianale da filiera agricola italiana*", più in particolare, ci permettiamo di far notare che manca, prima, la definizione di filiera, allo scopo evidentemente necessaria.

Inoltre, la definizione proposta, cioè quella di birra "semplicemente" con almeno il 51% di orzo e di luppolo di produzione italiana, finisce per considerare in realtà del tutto vuoto l'elemento "filiera", orientandosi così ad assegnare una pretesa qualificazione valoriale non alle birre effettivamente realizzate attraverso collaborazioni di filiera (stabili, con un capo fila, con una contrattualizzazione formale, con le relative garanzie, ecc.), ma alle birre che, in modo del tutto occasionale ed estemporaneo, venissero realizzate con materie prime (o meglio alcune materie prime, esclusa l'acqua ed i lieviti ad esempio), per almeno la metà italiane.

Cosicché si arriverebbe all'assurdo di poter definire birra artigianale di filiera agricola italiana una birra realizzata da un birrificio nazionale, ma addirittura anche estero, sol perchè comprando sul mercato malto e luppoli italiani (per la metà).

Art. 3.

Unionbirrai, rispetto alla prospettiva di un disciplinare di produzione e di marchi di qualità, rappresenta la sua ferma opinione contraria, dal momento che non solo la qualità di un prodotto è e deve restare “nelle mani” del consumatore, in modo che le piccole produzioni possano eccellere facendo leva sul loro estro ed inventiva e sul continuo adattamento alle esigenze del mercato, insieme alla ottimale ricerca delle materie prime migliori, ma anche perchè un’attività intesa a definire e certificare requisiti di prodotto o di processo finirebbe inevitabilmente per ingessare il comparto e risultare tardiva rispetto alle effettive esigenze dei produttori e del mercato, come dimostrano gli ultimi vent’anni della produzione brassicola.

Art. 4.

Nulla osta alla istituzione di un tavolo tecnico per le finalità espresse dalla norma qui in analisi, purchè esso tavolo tecnico si possa muovere in modo coordinato sulla base della previa redazione del TUB e, quindi, all’interno di un contesto normativo definito e di sistema.

Art. 5.

Unionbirrai considera che il piano nazionale ipotizzato (“di sviluppo della filiera brassicola italiana”) debba limitarsi esclusivamente agli aspetti afferenti alla produzione delle materie prime agricole, nell’ottica cioè di valorizzarne lo sviluppo nazionale, ma **non** tradursi in un’ingerenza nel settore della trasformazione del prodotto, che potrebbe avere impatti **dirigistici** (ad esempio il comma 3 parla di “innovazione tecnologica”, “migliore gestione dei fattori produttivi”, “certificazione di processo e di prodotto”, tutti elementi che si possono tradurre in rischi).

Art. 6.

Unionbirrai accoglie con favore la formulazione della norma in questione, anch’essa tuttavia auspicabilmente sviluppata all’interno dell’indicato TUB.

Art. 7

Unionbirrai rappresenta il pericolo sottostante alla norma, consistente (dal momento che la disciplina prevista non è limitata dalle materie prime agricole ma riguarda in realtà la produzione di birra) nella non remota eventualità che si vengano a creare squilibri concorrenziali (connaturati ad esempio alla prevista “preferenza per i produttori di birra artigianale da filiera agricola italiana”, tanto più nell’incertezza definitoria già evidenziata).

Art. 8

Unionbirrai accoglie con favore la norma in questione ma ne auspica la trattazione all’interno del TUB.

Per Unionbirrai

Il Consiglio Direttivo, a mezzo del Vice Direttore Avv. Andrea Soncini